



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 17

PROT. N. 0006304

OGGETTO: *TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "CORONA VIRUS" - PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI E CIMITERO COMUNALE - RETTIFICA*

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO:

- il decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “ *A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”;
- in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale,

DATO atto che nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale :

“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute

“

RICHIAMATI i D.P.C.M. reattivi alle misure urgenti per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 in data:

- del 04.03.2020
- del 08.03.2020
- del 09.03.2020
- del 11.03.2020

CONSIDERATO:

- che i D.P.C.M. indicati pongono come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
- che in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Pianezza e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con le impostazioni e gli obiettivi dei D.P.C.M citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

DATO atto che con ordinanza Sindacale n. 15 del 13.03.2020 è stato attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per la gestione dell'emergenza sul Territorio del Comune di Pianezza, Covid-19;

RITENUTO, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile incluso, del cimitero comunale e di tutti i parchi, giardini, aree verdi anche se privi di servizio di apertura e chiusura (recinzioni e cancelli di accesso), nonché delle aree destinate allo sgambamento dei cani.

RICHIAMATO il comma 5, dell'art. 50, del d, lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile incluso, del cimitero comunale e di tutti i parchi, giardini, aree verdi anche se privi di servizio di apertura e chiusura (recinzioni e cancelli di accesso), nonché delle aree destinate allo sgambamento dei cani.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- Alle Autorità e organi di Protezione Civile interessate;
- Ai Sindaci dei Comuni confinanti in relazione all'emergenza in premessa;
- Agli organi di Polizia deputati al controllo e al rispetto dei provvedimenti dell'Autorità e delle disposizioni per tutta la durata dell'emergenza.

La presente ordinanza rettifica sostituendo integralmente la precedente ordinanza n° 16/2020.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione dovuta all'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Pianezza, li 20/03/2020

F.to IL SINDACO
CASTELLO Antonio
